

Legge regionale 07 agosto 1989 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2010

Integrazioni alle leggi regionali 31 ottobre 1987, n. 35 e 31 ottobre 1987, n. 36, sullo sviluppo della montagna, nonché integrazione alla legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 sul decentramento.

Art. 9

1. All' articolo 40 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

<<3. Sono esercitate dalle Comunità montane le funzioni concernenti la concessione di contributi ai piccoli esercizi commerciali ed ai pubblici esercizi per l' abbattimento dei costi di servizi di consulenza tecnico - economica previsti dall' articolo 19 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35. >>.